

Per la Cassazione è configurabile nei confronti di chi gestisce i depuratori per gli “urbani”

# Acque reflue industriali novità sul reato di scarico

di **Barbara Stefanelli** –  
B&P Avvocati

Nel caso al centro della pronuncia della suprema Corte n. 56062/2017, era stato accertato il superamento, con riferimento ai valori di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III, D.Lgs. n. 152/2006, del parametro “zinco”, risultato pari a 0,65+/- 0,02 rispetto al valore di mg/l 0,5

## La vicenda processuale

Con la sentenza della sezione III penale 19 settembre 2017, n. 56062, la Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dal gestore di un impianto di depurazione degli scarichi in rete fognaria di acque reflue miste avverso la pronuncia che aveva confermato la correttezza dell'addebito di cui all'art. 137, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006 e prosciolto l'imputato, ai sensi dell'art. 131-bis, codice penale, per essere il fatto non punibile per speciale tenuità.

Agli imputati, dirigenti a vario titolo di un impianto di depurazione ricevente gli scarichi della rete fognaria di un comune, nonché di un impianto industriale, era stato contestato il reato contravvenzionale di scarico di acque reflue con superamento dei valori limite previsti dal comma 5 da parte del gestore dell'impianto di trattamento. Nello specifico era stato accertato il superamento, rispetto ai valori di cui alla tabella 3, dell'allegato 5 alla parte III, D.Lgs. n. 152/2006, del parametro “zinco” risultato pari a 0,65+/- 0,02 rispetto al valore di 0,5 mg/l.

La Corte è pervenuta alla decisione di rigetto muovendo dalla premessa secondo cui i gestori di impianti di trattamento, per e-

scludere la responsabilità per il reato di cui all'art. 137, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, non possono contestare la natura dello scarico (“mista” anziché “industriale”), ma l'eventuale insussistenza di superamenti di sostanze rilevanti ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice.

Poiché nel caso di specie era stato rilevato un superamento del parametro “zinco”, sostanza rilevante ai sensi dell'art. 137, comma 5 richiamato dal comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, è stata, dunque, ritenuta sussistente la responsabilità dei dirigenti dell'impianto di trattamento a prescindere dall'eventuale natura non industriale dei reflui.

## Il fatto

Per comprendere la tematica di merito oggetto di riflessione occorre svolgere alcune brevi considerazioni in ordine al “fatto” idoneo a integrare il precetto di cui all'art. 137, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006 che rinvia, a sua volta, al comma 5.

Come anticipato, la fattispecie in esame estende al gestore degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane le sanzioni previste dal comma 5 («con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila

euro a trentamila euro») in ipotesi di superamento dei valori limite previsti nello stesso comma «nell'effettuazione dello scarico». Per integrare la fattispecie occorre, dunque, che ricorra:

1. «l'effettuazione di uno scarico» da parte di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
2. il superamento dei valori limite fissati nella tabella III, allegato V, parte III, D.Lgs. n. 152/2006;
3. che si tratti di sostanze anche ricomprese nella tabella V, allegato V, parte III, D.Lgs. n. 152/2006.

**Pacifici sono i requisiti giuridici di cui ai punti 2 e 3** e la relativa ricorrenza nel caso esaminato dalla Corte.

La norma in discussione, infatti, nella sua versione attuale è stata introdotta dalla

Quest'ultima norma, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di sostanze estranee alla tabella V con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell'allegato V.

Nel caso di specie è stato rilevato il superamento (ancorché minimo) del parametro "zinco", sostanza ricompresa in tabella V, rispetto ai valori di cui alla tabella III, sicché la Corte, prendendo atto della mancanza di contestazione sul punto da parte dei ricorrenti, ha assunto questo dato come incontestato.

**Non altrettanto pacifico può ritenersi il requisito di cui al punto 1.** La questione giuridica parrebbe essere la seguente: al fine di integrare la fattispecie in commento, è necessario che lo scarico dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane abbia natura "industriale" o è sufficiente che

si parli di "scarico"? E nel primo caso è necessario verificare se vi sia un rapporto di prevalenza degli scarichi industriali rispetto a quelli domestici o è sufficiente la presenza anche di un solo scarico industriale?

Alla tesi dell'irrelevanza della natura indu-

striale dello scarico sembrerebbe aderire la sentenza in commento la quale, infatti, ritiene sufficiente per l'integrazione della fattispecie solo il superamento di una delle sostanze rilevanti per la norma incriminatrice di cui al comma 5 dell'art. 137, D.Lgs. n. 152/2006.

A corroborare questa tesi contribuisce, anzitutto, la formulazione letterale della norma che non specifica la natura dello scarico ovvero se debba trattarsi di uno scarico "industriale" anche in relazione a quello di pertinenza di un impianto di trattamento di acque reflue urbane.

In secondo luogo, deporrebbe in questo senso la costruzione della fattispecie incriminatrice di cui al comma 6 costruita

**“ In base a questa sentenza si ritiene sufficiente solo il superamento di una delle sostanze rilevanti ai fini dell'incriminazione per l'integrazione della fattispecie**

legge n. 36/2010 la quale, modificando il testo del previgente articolo, ha previsto la sanzione penale esclusivamente in ipotesi di scarico di acque reflue industriali riguardanti una o più sostanze indicate nella tabella V, allegato V, parte III, D.Lgs. n. 152/2006, con superamento dei valori limite indicati nella tabella III. In sostanza, la legge n. 36/2010 ha ridotto l'ambito di operatività della legge penale - escludendo la rilevanza di medesime condotte relative ad altre sostanze non rientranti nella tabella V citata, con superamento dei valori limite indicati nella tabella III - e correlativamente ampliando l'ambito di operatività dell'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.

1 Allegato V alla parte II-I, D.Lgs. n. 152/2006, 1.1 «Acque reflue urbane»: «devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni»

come un reato proprio ovvero integrabile soltanto da soggetti (autori) contemplati dalla norma ovvero dal «gestore di impianti di trattamento di acque reflue urbane». La necessità di questa previsione deriverebbe dalla necessità di estendere la punibilità a condotte non rientranti nell'ambito del comma 5 in ragione della natura del refluo interessato dal superamento, ovvero urbana e non industriale.

Tuttavia, occorre rilevare come, a una diversa lettura ovvero per la rilevanza della natura industriale del refluo, contribuiscono le seguenti circostanze:

- ove il legislatore avesse inteso riservare il trattamento punitivo più severo e, quindi, la sanzione penale alle fattispecie più gravi intese - a prescindere dalla natura del refluo - ai superamenti dei valori di tabelle 3 di sostanze particolarmente dannose ricomprese in tabella 5, avrebbe potuto farlo espungendo dal comma 5 l'aggettivo "industriale";

**“ La sentenza della Cassazione in esame non ha confutato la tesi fatta propria dalla pronuncia n. 18707/2015, ma ha ritenuto il precedente semplicemente non pertinente al caso di specie**

- la fattispecie di cui al comma 6 nel fare riferimento ai «valori-limite previsti dallo stesso comma» fa riferimento a valori previsti per gli scarichi "industriali" ovvero a quelli di cui alla tabella III<sup>1</sup> rispetto ai quali la natura "industriale" o meno dello scarico di un impianto di trattamento di acque reflue non è un elemento neutro ai fini dell'integrazione della fattispecie;
- la materia è governata da un doppio regime sanzionatorio che riserva la sanzione penale alle ai fatti - reato più gra-

ve individuati per lo più in ragione della natura "industriale" degli scarichi.

- questa tesi è condivisa da un orientamento recente della stessa suprema Corte che, con la sentenza della II-I sezione penale, 26 novembre 2015, n. 1870, ha affermato che presupposto della natura penale della fattispecie di cui all'art. 137, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006 «è comunque la natura dello scarico: industriale». In quanto presupposto, dunque, il superamento o meno dei limiti di cui alla tabella III, in relazione alle sostanze di cui alla tabella V citate, è un elemento da scrutinare solo laddove la verifica circa la natura industriale dello scarico dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, abbia avuto esito positivo;
- la sentenza in commento, in realtà non confuta la tesi fatta propria dalla sentenza n. 18707/2015. La Corte, rispetto a questo precedente, anche citato dai

ricorrenti, lo ha ritenuto semplicemente non pertinente al caso di specie in quanto «in realtà a bene vedere, nel caso scrutinato da questa Corte, non erano state rinvenute sostanze rilevanti ai fini della norma incriminatrice, mentre dei fenoli non era stato specificato il

superamento dei limiti di legge che avrebbe dovuto essere oggetto di prova della Pubblica Accusa». In realtà, nella sentenza n. 1870/2015, la Corte, pur evidenziando come nel caso di specie difettesse l'indicazione del superamento contestato con riferimento al parametro fenoli, ugualmente ha approfondito la problematica in discussione, ritenendo l'indispensabilità dell'accertamento della natura industriale dello scarico.

Nel filone interpretativo che rende, dunque, rilevante la natura industriale del

refluo sembra porsi la necessità di comprendere se sia sufficiente un solo scarico industriale per rendere tale il deflusso dall'impianto di trattamento di acque reflue o al contrario sia necessaria verificare una prevalenza di quello industriale rispetto ai reflui domestici.

Sul punto, la sentenza n. 1870/2015 afferma che «In materia di tutela delle acque dall'inquinamento **lo scarico da depuratore non ha propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati**; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, **ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti a natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane**».

Al riguardo si evidenzia come il legislatore definisca, all'art. 74, D.Lgs. n. 152/2006, alla lettera h) «acque reflue industriali»: qualsiasi tipo di acque reflue **scaricate**

reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato». La definizione richiamata consente di risolvere la questione in ordine alla natura da assegnare allo scarico allorché lo stesso presenti componenti di scarico industriali secondo il solco tracciato dalla suprema Corte con sentenza n. 1870/2015: la presenza di uno scarico industriale non trasforma in "industriale" il refluo proveniente da un impianto di trattamento di acque reflue urbane essendo per definizione queste ultime definite anche quale «**miscuglio** di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato». In questa prospettiva, occorre verificare la natura e la composizione del refluio e, solo in caso di prevalenza delle componenti industriali, sarà possibile discutere di una

“ Al fine di integrare la fattispecie di reato è necessario che lo scarico dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane abbia natura "industriale" o è sufficiente parlare genericamente di scarico?

**da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche** e dalle acque meteoriche di dilavamento», laddove per acque domestiche si intendono le «acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche» [lettera g)].

Alla lettera i), l'art. 74, D.Lgs. n. 152/2006, definisce «acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque

tale natura anche con riguardo agli impianti di trattamento presi in considerazione al comma 6 dell'art. 137, D.Lgs. n. 152/2006.

Peraltro, trattandosi di elemento della fattispecie (quello relativo alla "natura industriale" del refluio) spetta alla pubblica

accusa l'onere di provarne la sussistenza, dimostrando, con riferimento allo scarico di un impianto di trattamento di acque reflue urbane, che questo è composto in prevalenza da reflui di natura industriale. Prova che, nel caso scrutinato dalla Corte, non pareva essere stata offerta e che ha costituito motivo di ricorso.

La lesività della decisione, peraltro, non è venuta meno con ciò confermando l'interesse a impugnare da parte degli imputati, tenuto conto che è stata pronunciata sentenza di proscioglimento in relazione

**2** Legge 28 aprile 2014, n. 67 (in *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2014, n. 100) «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», art. 1, comma 1, lettera m): «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale».

al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis*, codice penale.

Quest'ultimo è un istituto introdotto con il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>2</sup>» per i fatti-reato considerati di scarso allarme sociale e che mira a ottenere un effetto deflattivo in ordine al carico della giustizia penale.

Nonostante il risultato allettante di una "sentenza di proscioglimento" e l'effetto principale prodotto sotto il profilo sanzionatorio ovvero la "non punibilità" l'applicazione di tale istituto comporta importanti conseguenze negative nella sfera

diziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 313/2002 ed è suscettibile di eliminazione solo trascorsi dieci anni dalla pronuncia [art. 5, comma 2, lettera *d-bis*), D.P.R. n. 313/2002];

- ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo di danno ex art. 65-*bis*, codice penale;
- non esclude la sussistenza della responsabilità dell'ente per il D.Lgs. n. 231/2001 per il reato presupposto commesso dall'imputato prosciolto. Come affermato dalla sentenza n. 9072/2018, infatti, «il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui van-

taggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato».

### Conclusioni

In merito all'applicazione dell'art. 137, comma 6, decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 e, quindi, alla comminazione della sanzione penale, ai gestori di impianti di trattamento di acque reflue urbane *tout court* considerati e/o che non siano caratterizzati da una prevalenza di reflui industriali (a seconda del filone interpretativo che si vuole far proprio), non pare che la sentenza della corte di Cassazione, sezione III penale, 19 settembre 2017, n. 56062, abbia definitivamente calato il sipario sulla scena.

A oggi parrebbe, dunque, essere ancora aperta la questione e maggiormente avvertita la necessità di un intervento normativo chiarificatore sul punto.

**“ Per il superamento del parametro “zinco” è stata ritenuta sussistente la responsabilità dei dirigenti dell'impianto di trattamento a prescindere dall'eventuale natura non industriale dei reflui**

giuridica dell'interessato.

Come recentissimamente confermato dalla suprema Corte nella sentenza della II sezione penale, 17 novembre 2017, n. 9072, «la decisione infatti esprime un'affermazione di responsabilità, pur senza condanna, e pertanto non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica che giuridica».

In quanto, di fatto, affermazione di responsabilità, se ne comprendono i suoi principali effetti negativi; in particolare, la sentenza che applica la particolare tenuità:

- è oggetto di iscrizione nel casellario giu-